

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"KAROL WOJTYLA – PONTEFICE"
a indirizzo musicale
SANTA FLAVIA (PA)

Ai Componenti del GLI – GLO
Ai Docenti
All'albo on-line
Sito web

I. C. S. "K. WOJTYLA PONTEFICE" S. FLAVIA (PA)
Prot. 0009795 del 29/09/2025
IV (Uscita)

OGGETTO: **Decreto Costituzione GLI - GLO A.S. 2025/2026**

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Vista la legge 107/2015;
Visto il D.Lgs n. 66 del 2017 art 9 comma 8;
Visto il D.Lgs n. 96 del 7 agosto 2019;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap" (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal DL n. 151 del 26 marzo 2001 e della Legge 183 del 4 novembre 2010 (art. 24);

Visto il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in maniera di alcuni portatori di handicap";

Visto il D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);

Vista la Legge 170 dell'8 ottobre 2010 – Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (DSA);

Visto il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, recante "Adozione del modello nazionale di Piano Educativo Individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66";

Visto l'allegato B del succitato Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto "Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5

febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche";

Considerato che l'art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che "Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale".

Visto il decreto interministeriale n. 153 dell'1 agosto 2023 recante: Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Considerato il DL n. 62 del 13 aprile 2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della Legge 107 del 13 luglio 2015;

Valutata la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);

Vista la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

Valutata l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);

Vista la Legge n. 328 dell'8 novembre 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

Valutato il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017;

Considerati gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell'articolo 12 della Legge 104/92;

Visto l'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l'art. 15, commi 10 e 11);

Visto il PTOF 2025/2028 del nostro Istituto

Visto il PI (ex PAI) deliberato dal Collegio Docenti per l'anno scolastico 2025/2026;

DECRETA

La costituzione del GLI e del GLO dell'I.C.S. Karol Wojtyla – Pontefice di Santa Flavia per l'anno scolastico 2025/2026.

Art. 1
Costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)

È costituito il Gruppo di Lavoro per l'inclusione con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative all'inclusione degli allievi con BES che frequentano l'I.C.S. Karol Wojtyla – Pontefice Santa Flavia.

La Dirigente Scolastica, istituisce il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) così come previsto dalla normativa di riferimento (D. Lgs 13 aprile 2017 n.66 art. 9, comma 8), composto da:

- Dirigente scolastica
- Docenti specializzati per le attività di sostegno
- Docenti curriculari (almeno uno per ogni ordine di scuola)
- Referente d'Istituto per l'inclusione
- Referenti specialisti ASP del territorio

Il gruppo è nominato e presieduto dalla dirigente scolastica ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.
In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

Art. 1.1 Convocazione e Presidenza del GLI
Le riunioni del GLI sono convocate e presiedute dalla Dirigente scolastica o, in sua assenza, dai docenti referenti Inclusione, o da un collaboratore del Dirigente.
Si riunisce:

a. in seduta plenaria due volte l'anno, entro il primo quadrimestre per verificare, valutare e avviare il PI (Piano per l'Inclusione) già deliberato, supportare i docenti e i consigli di classe nello svolgimento del PEI; per supportare i docenti e i consigli di classe nella realizzazione del nuovo PI;

b. in seduta maggioritaria nelle fasi organizzative di screening e monitoraggio continuo;
c. in caso di necessità, per Riunioni Straordinarie (anche in versione di GLI tecnico).

Art. 1.2 Funzioni del GLI

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione svolge le seguenti funzioni:

- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- monitoraggio e valutazione del livello di Inclusività dell'Istituto;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell'anno appena trascorso;
- analisi delle risorse dell'Istituto, sia umane che materiali;
- formulazione di un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell'anno successivo;
- formulazione di proposte per la formazione e l'aggiornamento;
- supportare il Collegio dei Docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'Inclusione e supportare i Consigli di classe (o docenti contitolari) nell'attuazione di PEI e PDP.

Il GLI all'inizio di ogni anno scolastico propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che sarà inserita nel Piano per l'inclusività.

Il GLI dura in carica un anno.

Art. 2 Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

ll GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica.

Art. 2.1 Composizione del GLO

Il gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, a cui il DL 66/17 attribuisce la denominazione di GLO, è composto:

- dal Dirigente Scolastico;
- dal team docenti contitolari della classe/sezione o dal consiglio di classe;
- dai genitori dell'alunno con disabilità, o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale (art. 15 della legge 104/92);
- dalle figure professionali specifiche interne che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità, ovvero docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI;
- dalle figure esterne all'Istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità;
- dall'unità di valutazione multidisciplinare, tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola;

- possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base.

Inoltre il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.

Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico, che esercita potere di delegare funzione.

Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (DI 182/2020 art.3 comma 4)

Art. 2.2 Funzioni del GLO

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- definizione del PEI
- verifica del processo d'inclusione
- proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (tra cui presenza e ore dell'ASACOM e assistenza igienica di base) tenuto conto del Profilo di Funzionamento (PF), o in via del tutto residuale della Diagnosi Funzionale (DF), laddove il PF non fosse disponibile.
- Verifica periodica e finale del PEI
- Elabora il PEI provvisorio per gli/le alunne certificati/e nel corso dell'anno scolastico o per nuove certificazioni in entrata.

È dunque l'organo deputato all'elaborazione e alla firma del PEI. Con l'approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328). La normativa prevede che il P.E.I. viene "elaborato e approvato" dal G.L.O. e tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva biopsico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS. Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente con e al sostegno alla classe. Per quest'ultimo aspetto è nel PEI che precisamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza. Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che il P.E.I. è redatto in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona". Inoltre "è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni". Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e

quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione". I tempi previsti per l'elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola.

Art. 2.3 Funzionamento del GLO

Il GLO, considerato il DI 182/2020 art. 4 e DM 153/2023 art.3, si riunisce:

- entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio e, di norma, entro il 31 di ottobre per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo, tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti;
- almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie del PEI;
- entro il 30 di giugno, per la verifica finale del PEI e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l'assistenza per l'anno successivo.

Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità in ore non coincidenti con l'orario di lezione (DM 153/2023).
Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.
Il GLO, comunque, può riunirsi ulteriormente ogni volta che se ne incontri la necessità.
Le riunioni sono convocate dal D.S., o dalla Funzione Strumentale Inclusione su delega del D.S.
Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti.
Le procedure di accesso e di compilazione del PEI nonché di accesso per la consultazione della documentazione, riguardante l'alunno con disabilità, sono attuate nel rigoroso rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 2016/679).

Art. 3 Pubblicazione Atti

Il Presente decreto viene diffuso tramite l'Albo e il sito Web dell'Istituto.

I presenti incarichi non comportano oneri aggiuntivi per lo Stato.

Per quanto non espressamente indicato e/o disciplinato nel presente Decreto si rimanda alla normativa vigente.

La Dirigente Scolastica

Francesca Puleo

(documento firmato digitalmente)